


Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

Documento di consultazione

Basilea 3 – Il Net Stable Funding Ratio

Termine per l'invio dei commenti: 11 aprile 2014

Gennaio 2014



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Il presente documento è stato redatto in lingua inglese. In caso di dubbio, si rimanda alla versione originale.

La presente pubblicazione è consultabile sul sito internet della BRI (www.bis.org).

© *Banca dei Regolamenti Internazionali 2014. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.*

ISBN 92-9197-451-X (web)

Indice

I.	Introduzione.....	1
II.	Definizione e requisiti minimi	2
A.	Definizione di provvista stabile disponibile.....	3
B.	Definizione di provvista stabile obbligatoria per le attività e le esposizioni fuori bilancio.....	6
	Allegato 1 – Principali modifiche rispetto alla versione del dicembre 2010.....	11

I. Introduzione

1. Questo documento presenta l'indicatore strutturale o Net Stable Funding Ratio (NSFR), una delle riforme fondamentali del Comitato di Basilea volte a promuovere un sistema bancario più solido. L'NSFR prevede che le banche mantengano un profilo di provvista stabile in relazione alla composizione del loro attivo e delle loro operazioni fuori bilancio. Una struttura di finanziamento sostenibile intende ridurre la probabilità che eventuali turbative nelle fonti di provvista regolarmente utilizzate da una banca erodano la posizione di liquidità di quest'ultima in modo da accrescere il suo rischio di fallimento e, potenzialmente, comportare più in generale tensioni sistemiche. L'NSFR permette di evitare un ricorso eccessivo al finanziamento all'ingrosso a breve termine, promuove una migliore valutazione dei rischi di provvista della liquidità con riferimento a tutte le poste in bilancio e fuori bilancio, e favorisce la stabilità della raccolta. Il presente documento contiene le disposizioni relative allo standard proposto per l'NSFR e la tabella di marcia per la sua attuazione.

2. La trasformazione delle scadenze operata dalle banche è una componente fondamentale dell'intermediazione finanziaria e contribuisce a un'allocazione efficiente delle risorse e alla creazione di credito. Ciò nonostante, gli incentivi privati a evitare un ricorso eccessivo a fonti di provvista instabili per finanziare le attività principali (spesso illiquide) sono deboli. Così come possono esservi per le banche incentivi privati ad accrescere la leva finanziaria, possono emergere altresì incentivi a espandere i bilanci, spesso molto rapidamente, attingendo all'abbondante provvista all'ingrosso a costi relativamente contenuti. Una crescita repentina delle dimensioni di bilancio può indebolire la capacità delle singole banche di reagire a eventuali shock di liquidità (e di solvibilità), e avere implicazioni sistemiche allorché le banche non internalizzano i costi collegati alla presenza di ampi scompensi finanziari. In un sistema finanziario strettamente interconnesso questi effetti tendono a esacerbarsi.

3. Durante la prima fase della crisi finanziaria iniziata nel 2007 molte banche, che pure soddisfacevano i requisiti patrimoniali vigenti, si sono trovate in difficoltà per non aver gestito in maniera prudente la liquidità. La crisi ha messo in risalto l'importanza di questo aspetto per il corretto funzionamento dei mercati finanziari e del settore bancario. Alla vigilia della crisi i mercati delle attività si caratterizzavano per un elevato dinamismo e per la pronta disponibilità di finanziamenti a basso costo. Il repentino mutamento delle condizioni di mercato ha mostrato la rapidità con cui la liquidità può evaporare e quanto tempo può occorrere prima che venga ripristinata. Nel sistema bancario sono emerse gravi tensioni, che hanno indotto le banche centrali a intervenire a sostegno sia del funzionamento dei mercati monetari sia, in taluni casi, di singole istituzioni.

4. Le difficoltà incontrate da alcune banche derivavano dal mancato rispetto dei principi basilari di gestione del rischio di liquidità. Alla luce di ciò, nel 2008 il Comitato ha pubblicato il documento *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision* ("*Sound Principles*"), a fondamento dello schema di regolamentazione della liquidità¹. Esso definisce linee guida dettagliate per la gestione e la supervisione del rischio di provvista della liquidità (rischio di funding) e dovrebbe contribuire a promuovere una migliore gestione del rischio in questo importante ambito, a condizione di una piena attuazione da parte delle banche e delle autorità di vigilanza. Per questo motivo il Comitato continuerà a seguire con attenzione il processo di attuazione da parte delle autorità di vigilanza, al fine di garantire che le banche nelle loro giurisdizioni ottemperino a questi principi fondamentali.

5. Il Comitato ha ulteriormente rafforzato la regolamentazione della liquidità elaborando due requisiti quantitativi *minimi* per il rischio di funding e di liquidità. Essi sono stati sviluppati per conseguire due obiettivi distinti ma complementari. Il primo è promuovere la resilienza a breve termine

¹ I *Sound Principles* sono consultabili all'indirizzo www.bis.org/publ/bcbs144.htm.

del profilo di rischio di liquidità delle banche assicurando che esse dispongano di sufficienti attività liquide di elevata qualità (High Quality Liquid Assets, HQLA) per superare una situazione di stress acuto della durata di 30 giorni. A tal fine il Comitato ha elaborato l'indicatore di breve termine, o Liquidity Coverage Ratio (LCR)². Il secondo obiettivo è ridurre il rischio di funding a più lungo termine richiedendo alle banche di finanziare la loro attività attingendo a fonti di approvvigionamento sufficientemente stabili, al fine di attenuare il rischio di tensioni future sul fronte della raccolta. Per conseguire questo obiettivo il Comitato ha elaborato l'NSFR.

6. Nel 2010, dopo un iniziale periodo di osservazione, il Comitato ha intrapreso una verifica dell'esperienza maturata con l'NSFR, intesa ad affrontare eventuali conseguenze indesiderate sul funzionamento dei mercati finanziari e sull'economia e migliorare la definizione dello standard per quanto riguarda vari aspetti fondamentali, segnatamente: a) l'impatto sull'attività al dettaglio; b) la richiesta di provvista stabile a fronte di attività e passività a breve termine pareggiate; e c) l'analisi delle fasce di scadenza inferiori a un anno per le attività e passività con scadenza. Sulla base di questa verifica il Comitato propone alcuni emendamenti all'NSFR, sintetizzati nell'allegato 1.

7. In linea con la tabella di marcia specificata nello schema per il rischio di liquidità pubblicato nel 2010, è intenzione del Comitato trasformare l'NSFR, nella sua versione eventualmente rivista, in requisito minimo entro il 1° gennaio 2018³.

II. Definizione e requisiti minimi

8. L'NSFR è definito come rapporto tra l'ammontare di provvista stabile disponibile e l'ammontare di provvista stabile obbligatoria. Questo rapporto deve mantenersi continuativamente a un livello almeno pari al 100%. La "provvista stabile disponibile" è definita come porzione di patrimonio e passività che si ritiene risulti affidabile nell'arco temporale considerato ai fini dell'NSFR, ossia un anno. L'ammontare di provvista stabile *richiesto* a una istituzione specifica dipende dalle caratteristiche di liquidità e dalla vita residua delle varie attività detenute dall'istituzione, nonché delle sue esposizioni fuori bilancio (off-balance sheet, OBS).

$$\frac{\text{Ammontare disponibile di provvista stabile}}{\text{Ammontare obbligatorio di provvista stabile}} \geq 100\%$$

9. L'NSFR si compone principalmente di definizioni e calibrazioni concordate a livello internazionale. Alcuni suoi elementi, tuttavia, sono soggetti alla discrezionalità delle autorità nazionali per riflettere la situazione specifica delle singole giurisdizioni. In questi casi gli elementi di discrezionalità nazionale devono essere espliciti e chiaramente delineati nella regolamentazione di ciascuna giurisdizione.

10. L'NSFR è una componente essenziale dell'approccio di vigilanza al rischio di funding e va integrato con valutazioni prudenziali. Le autorità di vigilanza possono richiedere a una singola banca di adottare requisiti o parametri più stringenti a seconda del suo profilo di rischio di funding e della valutazione formulata dalle autorità stesse sull'osservanza dei *Sound Principles*.

² Cfr. *Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità*, gennaio 2013, consultabile all'indirizzo www.bis.org/publ/bcbs238_it.pdf.

³ Cfr. *Basilea 3 – Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità*, dicembre 2010, consultabile all'indirizzo www.bis.org/publ/bcbs188_it.pdf.

11. Gli importi di provvista stabile disponibile e obbligatoria specificati nello standard sono calibrati in modo da riflettere il grado atteso di stabilità delle passività e quello di liquidità delle attività.
12. La calibrazione riflette due dimensioni della stabilità delle passività:
- a) *scadenza della provvista* – L'NSFR è generalmente calibrato in base all'ipotesi che le passività a più lungo termine siano più stabili di quelle a breve termine;
 - b) *tipo di provvista e controparte* – L'NSFR è calibrato in base all'ipotesi che i depositi a breve termine (con scadenza inferiore all'anno) collocati dalla clientela al dettaglio e la provvista fornita dalla clientela di piccole imprese si comportino in maniera più stabile della provvista all'ingrosso di pari scadenza fornita da altre controparti.
13. Al fine di determinare gli importi appropriati di provvista stabile obbligatoria a fronte delle varie attività sono stati considerati i seguenti criteri, riconoscendo che in alcuni casi essi possono risultare in contrasto:
- a) *resilienza della creazione del credito* – L'NSFR richiede che una parte del credito all'economia reale sia finanziata da fonti di provvista stabile al fine di assicurare la continuità di questo tipo di intermediazione;
 - b) *comportamento delle banche* – L'NSFR è calibrato in base all'ipotesi che le banche cerchino di rinnovare una quota significativa dei prestiti in scadenza al fine di mantenere il rapporto con la clientela;
 - c) *scadenza delle attività* – L'NSFR si basa sull'ipotesi che alcune attività a breve termine (con scadenza entro un anno) richiedano una quota inferiore di provvista stabile poiché le banche dovrebbero essere in grado di lasciare che una parte di tali attività giunga a scadenza, anziché essere rinnovata;
 - d) *qualità e grado di liquidità delle attività* – L'NSFR ipotizza che le attività di elevata qualità non vincolate cartolarizzabili o negoziabili, che quindi possono essere prontamente stanziate in garanzia per ottenere finanziamenti addizionali o vendute nel mercato, non debbano essere necessariamente finanziate integralmente mediante fonti di provvista stabile.
14. Fonti di provvista stabili aggiuntive sono inoltre richieste a sostegno quantomeno di una modesta quota del potenziale fabbisogno di liquidità derivante da impegni ed esposizioni eventuali OBS.
15. Se non altrimenti specificato, le definizioni per l'NSFR corrispondono a quelle formulate per l'LCR. Come nel caso dell'LCR, l'ambito di applicazione dell'NSFR ricalca quello già definito nella prima parte (Ambito di applicazione) dello schema di regolamentazione Basilea 2⁴.

A. Definizione di provvista stabile disponibile

16. L'ammontare di provvista stabile disponibile (available stable funding, ASF) è misurato in base alle caratteristiche generali della stabilità relativa delle fonti di provvista di un'istituzione, compresa la scadenza contrattuale delle sue passività e la diversa propensione dei vari prestatori a ritirare i finanziamenti erogati. Esso viene calcolato in primo luogo classificando il valore contabile del patrimonio e delle passività di un'istituzione in una delle cinque categorie presentate di seguito. L'ammontare attribuito a ciascuna categoria viene successivamente moltiplicato per un fattore ASF; il totale della provvista stabile disponibile corrisponde alla somma degli importi ponderati. Il valore contabile

⁴ Cfr. CBVB, *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali – Nuovo schema di regolamentazione – Versione integrale*, giugno 2006 ("schema Basilea 2"), consultabile all'indirizzo www.bis.org/publ/bcbs128ita.pdf.

rappresenta l'importo al quale la passività o lo strumento di capitale è registrato al lordo dell'applicazione di eventuali deduzioni, filtri o altri aggiustamenti regolamentari.

17. Nel determinare la scadenza di uno strumento di capitale o una passività si suppone che gli investitori riscattino le eventuali opzioni call alla prima data utile. Per le fonti di provvista con opzioni esercitabili a discrezione della banca, le banche dovranno ipotizzare di esercitare le opzioni alla prima data possibile, a meno di poter dimostrare – in modo soddisfacente per l'autorità di vigilanza competente – che in nessun caso eserciterebbero l'opzione. Per le passività a lunga scadenza, solo la porzione di flussi di cassa dovuta in corrispondenza o successivamente alle scadenze di sei mesi e di un anno va considerata come avente una vita residua effettiva pari o superiore a, rispettivamente, sei mesi e un anno.

Passività e strumenti di capitale associati a un fattore ASF del 100%

18. Le passività e gli strumenti di capitale associati a un fattore ASF del 100% sono:

- a) l'ammontare complessivo del patrimonio di vigilanza, al lordo delle deduzioni, secondo la definizione data nel paragrafo 49 del testo di Basilea 3⁵, esclusa la porzione di strumenti del patrimonio supplementare (Tier 2) aventi vita residua inferiore all'anno;
- b) l'ammontare complessivo di qualunque altro strumento di capitale non compreso in a) con vita residua effettiva pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o implicite che, se esercitate, ridurrebbero la scadenza attesa a meno di un anno;
- c) l'ammontare complessivo dei prestiti contratti e delle passività (compresi i depositi a termine) garantiti e non garantiti con vita residua effettiva pari o superiore a un anno. Ai flussi di cassa dovuti prima della scadenza di un anno, ma derivanti da passività con scadenza finale superiore all'anno, non si applica il fattore ASF del 100%.

Passività associate a un fattore ASF del 95%

19. Le passività associate a un fattore ASF del 95% sono i depositi liberi (a vista) e/o i depositi a termine con vita residua inferiore a un anno "stabili" (secondo la definizione contenuta nei paragrafi 75-78 dell'LCR) effettuati da clienti al dettaglio e da piccole e medie imprese (PMI)⁶.

Passività associate a un fattore ASF del 90%

20. Le passività associate a un fattore ASF del 90% sono i depositi liberi (a vista) e/o i depositi a termine con vita residua inferiore a un anno "meno stabili" (secondo la definizione contenuta nei paragrafi 79-81 dell'LCR) effettuati da clienti al dettaglio e da PMI.

⁵ Gli strumenti di capitale qui riportati devono soddisfare tutti i requisiti previsti da *Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari*, www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf, e comprendere soltanto gli importi calcolati sulla base delle regole di Basilea 3 a regime nel 2022 (una volta scadute tutte le disposizioni transitorie).

⁶ Per una definizione di depositi al dettaglio, cfr. il paragrafo 73 dell'LCR. Per una definizione di PMI, cfr. il paragrafo 273 dello schema Basilea 2; cfr. CBVB, *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali – Nuovo schema di regolamentazione – Versione integrale*, giugno 2006, consultabile all'indirizzo www.bis.org/publ/bcbs128ita.pdf.

Passività associate a un fattore ASF del 50%

21. Le passività associate a un fattore ASF del 50% sono:
- a) la provvista (garantita e non garantita) con vita residua inferiore a un anno fornita da società non finanziarie;
 - b) i depositi operativi (secondo la definizione contenuta nei paragrafi 93-104 dell'LCR);
 - c) la provvista con vita residua inferiore a un anno fornita da soggetti sovrani, enti del settore pubblico (ESP) e banche multilaterali e nazionali di sviluppo;
 - d) la provvista (garantita e non garantita) non rientrante nelle precedenti categorie, con vita residua compresa fra sei mesi e meno di un anno, inclusa la provvista fornita da banche centrali e istituzioni finanziarie.

Passività associate a un fattore ASF dello 0%

22. Le passività associate a un fattore ASF del 0% sono:
- a) tutte le altre tipologie di passività e strumenti di capitale non rientranti nelle precedenti categorie, compresa la provvista con vita residua inferiore ai sei mesi fornita da banche centrali e istituzioni finanziarie⁷;
 - b) altre passività con scadenza indefinita. Questa categoria comprende ad esempio le posizioni corte e quelle a scadenza aperta. Nel caso delle passività con scadenza indefinita sono ammesse due eccezioni:
 - primo, le passività per imposte differite, che vanno trattate in base alla prima data possibile alla quale potrebbero essere realizzate;
 - secondo, le partecipazioni di minoranza, che vanno trattate in base alla durata dello strumento, di norma perpetua.

Queste passività ricevono quindi un fattore ASF del 100% se la loro scadenza effettiva è pari o superiore a un anno, oppure del 50% se la scadenza effettiva è compresa fra sei mesi e meno di un anno;

- c) i derivati passivi al netto dei derivati attivi, laddove i primi siano maggiori dei secondi. Di norma una banca presenterà in bilancio sia passività nette per derivati (derivati passivi) sia attività nette per derivati (derivati attivi). Essa dovrà dedurre dalle attività nette per derivati le eventuali passività nette per derivati e assegnare alla differenza un fattore ASF del 100% qualora la sottrazione dia luogo a una posizione netta attiva o un fattore ASF dello 0% qualora dia luogo a una posizione netta passiva. Durante il periodo di consultazione il Comitato di Basilea continuerà a considerare la possibilità di trattamenti alternativi per i derivati nel quadro dell'NSFR.

23. La seguente tabella 1 presenta le componenti di ciascuna delle categorie ASF e l'associato fattore ASF massimo da applicare nel calcolo dell'ammontare complessivo di provvista stabile a disposizione di un'istituzione nell'ambito dello standard.

⁷ A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, è possibile escludere da questo trattamento i depositi stabili provenienti da banche cooperative che per legge in alcune giurisdizioni devono essere collocati presso l'organizzazione centrale e sono giuridicamente vincolati nell'ambito della rete di banche cooperative come "obblighi minimi di deposito".

Sintesi delle categorie di passività e dei fattori ASF ad esse associati

Tabella 1

Fattore ASF	Componenti della categoria ASF
100%	<ul style="list-style-type: none"> • Patrimonio di vigilanza totale • Altri strumenti di capitale e passività con vita residua effettiva pari o superiore a un anno
95%	<ul style="list-style-type: none"> • Depositi liberi (a vista) e/o depositi a termine stabili con vita residua inferiore a un anno forniti da clienti al dettaglio e PMI
90%	<ul style="list-style-type: none"> • Depositi liberi e/o depositi a termine meno stabili con vita residua inferiore a un anno forniti da clienti al dettaglio e PMI
50%	<ul style="list-style-type: none"> • Provvista con vita residua inferiore a un anno fornita da società non finanziarie • Depositi operativi • Provvista con vita residua inferiore a un anno fornita da soggetti sovrani, enti del settore pubblico (ESP) e banche multilaterali e nazionali di sviluppo • Provvista non rientrante nelle precedenti categorie, con vita residua compresa fra sei mesi e meno di un anno, inclusa la provvista offerta da banche centrali e istituzioni finanziarie
0%	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le tipologie di passività e strumenti di capitale non rientranti nelle precedenti categorie, incluse le passività con scadenza indefinita • Derivati passivi al netto dei derivati attivi, laddove i primi siano maggiori dei secondi

B. Definizione di provvista stabile obbligatoria per le attività e le esposizioni fuori bilancio

24. L'ammontare della provvista stabile obbligatoria è misurato in base alle caratteristiche generali del profilo di rischio di liquidità delle attività e delle esposizioni OBS di un'istituzione. Esso è calcolato in primo luogo classificando il valore contabile delle attività di un'istituzione in una delle categorie elencate. L'ammontare attribuito a ciascuna categoria viene successivamente moltiplicato per il corrispondente fattore di provvista stabile obbligatoria (Required Stable Funding, RSF); il totale della provvista stabile obbligatoria corrisponderà alla somma degli importi ponderati e dell'ammontare delle operazioni OBS (o esposizione di liquidità potenziale) moltiplicato per il fattore RSF associato. Se non altrimenti specificato, le definizioni corrispondono a quelle formulate per l'LCR⁸.

25. I fattori RSF attribuiti alle varie tipologie di attività sono parametri volti ad approssimare l'importo di una particolare attività che occorrerebbe finanziare, o perché destinata a essere rinnovata o perché non smobilizzabile attraverso la vendita o lo stanziamento in un'operazione di prestito garantito durante il corso dell'anno senza incorrere in costi significativi. Nel quadro del presente standard a tali importi devono corrispondere approvvigionamenti stabili.

26. Alle attività va assegnato il fattore RSF appropriato in base alla loro vita residua o grado di liquidità. Nel determinare la scadenza di uno strumento si suppone che gli investitori esercitino eventuali opzioni volte ad allungare la scadenza. Per i prestiti soggetti ad ammortamento a rate, la quota che giunge a scadenza nell'orizzonte di un anno può essere considerata nella categoria di vita residua inferiore a un anno.

⁸ Ai fini del calcolo dell'NSFR, le HQLA sono definite come HQLA totali, indipendentemente dai requisiti operativi e dai massimali previsti dall'LCR per le attività di secondo livello e di secondo livello B che limitano l'idoneità di alcune HQLA a essere computate nell'LCR. Per una definizione di HQLA, cfr. i paragrafi 24-54 dell'LCR. I requisiti operativi sono specificati nei paragrafi 28-43 dell'LCR.

Attività vincolate

27. Le attività in bilancio vincolate⁹ per almeno un anno ricevono un fattore RSF del 100%. Le attività vincolate per un periodo compreso fra sei mesi e meno di un anno che, se non fossero vincolate, riceverebbero un fattore RSF pari o inferiore al 50%, ricevono un fattore RSF del 50%. Alle attività vincolate per un periodo compreso fra sei mesi e meno di un anno che, se non fossero vincolate, riceverebbero un fattore RSF superiore al 50%, continua ad applicarsi il fattore RSF più elevato. Laddove le attività siano vincolate per un periodo rimanente di meno di sei mesi, esse possono ricevere lo stesso fattore RSF di un'attività equivalente non vincolata. Inoltre, ai fini del calcolo dell'NSFR, anche le attività vincolate in operazioni di liquidità con la banca centrale possono ricevere lo stesso fattore RSF di un'attività equivalente non vincolata.

Operazioni di finanziamento garantite

28. Nel caso degli accordi di finanziamento garantito, l'impiego di trattamenti contabili e di bilancio dovrebbe generalmente portare le banche a escludere dalle proprie attività i titoli presi in prestito nel quadro di operazioni di finanziamento tramite titoli (securities financing transactions, SFT), come pronti contro termine attivi e swap di garanzie, laddove non ne siano i titolari effettivi. Per converso, le banche dovrebbero includere i titoli dati in prestito in operazioni SFT laddove continuino a esserne i titolari effettivi. Le banche dovrebbero inoltre escludere eventuali titoli ricevuti in operazioni di swap di garanzie laddove tali titoli non figurino nei loro bilanci. Laddove le banche abbiano vincolato attività in operazioni PcT o SFT, ma continuino a esserne i titolari effettivi e conservino tali attività in bilancio, esse dovranno classificare le attività nella categoria RSF pertinente.

Attività associate a un fattore RSF dello 0%

29. Le attività associate a un fattore RSF dello 0% sono:

- a) le monete e le banconote immediatamente disponibili per soddisfare obbligazioni;
- b) l'insieme delle riserve presso la banca centrale (comprese la riserva obbligatoria e le riserve in eccesso);
- c) l'insieme dei prestiti non vincolati a favore di banche sottoposte a vigilanza prudenziale (compresi i depositi interbancari) aventi vita residua inferiore ai sei mesi.

Attività associate a un fattore RSF del 5%

30. Le attività associate a un fattore RSF del 5% sono le attività non vincolate di primo livello, secondo la definizione contenuta nel paragrafo 50 dell'LCR, al netto delle summenzionate attività associate a un fattore RSF dello 0%, e comprendono:

- i titoli negoziabili che rappresentano crediti nei confronti di, o garantiti da, soggetti sovrani, banche centrali, ESP, Banca dei Regolamenti Internazionali, Fondo monetario internazionale, Banca centrale europea e Comunità europea oppure banche multilaterali di sviluppo e che ricevono una ponderazione di rischio dello 0% in base al metodo standardizzato di Basilea 2 per il rischio di credito;
- alcuni titoli di debito emessi da soggetti sovrani e banche centrali che ricevono una ponderazione diversa dallo 0%, come specificato nell'LCR.

⁹ Le attività vincolate comprendono ad esempio quelle sottostanti ad asset-backed securities od obbligazioni bancarie garantite (covered bond). Si intendono per non vincolate le attività libere da restrizioni legali, regolamentari, contrattuali o di altro tipo che limitino la capacità della banca di liquidarle, venderle, trasferirle o destinarle a un determinato uso.

Attività associate a un fattore RSF del 15%

31. Le attività associate a un fattore RSF del 15% sono le attività non vincolate di secondo livello A, secondo la definizione contenuta nel paragrafo 52 dell'LCR, e comprendono:

- i titoli negoziabili che rappresentano crediti nei confronti di, o garantiti da, soggetti sovrani, banche centrali, ESP oppure banche multilaterali di sviluppo e che ricevono una ponderazione di rischio del 20% in base al metodo standardizzato di Basilea 2 per il rischio di credito;
- i titoli di debito societari (inclusa la commercial paper) e le obbligazioni bancarie garantite con rating pari o superiore ad AA-.

Attività associate a un fattore RSF del 50%

32. Le attività associate a un fattore RSF del 50% sono:

- a) le attività non vincolate di secondo livello B, secondo la definizione e nel rispetto delle condizioni contenute nel paragrafo 54 dell'LCR, compresi:
 - titoli garantiti da mutui residenziali (residential mortgage-backed securities, RMBS) con rating pari o superiore ad AA;
 - titoli di debito societari (inclusa la commercial paper) con rating compreso fra A+ e BBB-;
 - azioni ordinarie quotate in borsa non emesse da istituzioni finanziarie o loro affiliate;
- b) le eventuali HQLA, secondo la definizione dell'LCR, vincolate per un periodo compreso fra sei mesi e meno di un anno;
- c) l'insieme dei prestiti a favore di banche sottoposte a vigilanza prudenziale aventi una vita residua compresa fra sei mesi e meno di un anno;
- d) i depositi detenuti presso altre istituzioni finanziarie a fini operativi, come delineato nei paragrafi 93-104 dell'LCR, cui si applica un fattore ASF del 50% in virtù del paragrafo 21 b);
- e) tutte le attività diverse dalle HQLA, e non rientranti nelle categorie precedenti, aventi una vita residua inferiore a un anno, inclusi i prestiti a favore di istituzioni finanziarie non bancarie, imprese non finanziarie, clientela al dettaglio (persone fisiche) e piccole imprese, nonché prestiti a favore di soggetti sovrani, banche centrali ed ESP¹⁰.

Attività associate a un fattore RSF del 65%

33. Le attività associate a un fattore RSF del 65% sono:

- a) i mutui residenziali non vincolati con vita residua pari o superiore a un anno cui si applicherebbe una ponderazione di rischio pari o inferiore al 35% in base all'approccio standardizzato per il rischio di credito di Basilea 2;
- b) gli altri prestiti non vincolati non rientranti nelle precedenti categorie, a esclusione di quelli a favore di istituzioni finanziarie, con vita residua pari o superiore a un anno cui si applicherebbe una ponderazione di rischio pari o inferiore al 35% in base all'approccio standardizzato per il rischio di credito di Basilea 2.

¹⁰ I prestiti collegati a banche multilaterali e nazionali di sviluppo con vita residua inferiore a sei mesi e obbligazioni pass-through a breve termine ricevono un fattore RSF del 50% e, quindi, un trattamento simmetrico dal lato ASF e dal lato RSF, a condizione che tanto l'attività quanto la passività siano mantenute in bilancio.

Attività associate a un fattore RSF dell'85%

34. Le attività associate a un fattore RSF dell'85% sono:
- gli altri prestiti non vincolati in bonis con vita residua pari o superiore a un anno cui non si applicherebbe una ponderazione di rischio pari o inferiore al 35% in base all'approccio standardizzato per il rischio di credito di Basilea 2;
 - i titoli non vincolati e non in stato di default che non siano classificabili come HQLA in base all'LCR, comprese le azioni quotate in borsa;
 - le merci negoziate, compreso l'oro.

Attività associate a un fattore RSF del 100%

35. Le attività associate a un fattore RSF del 100% sono:
- tutte le attività vincolate per un periodo pari o superiore a un anno;
 - i derivati attivi al netto dei derivati passivi, laddove i primi siano maggiori dei secondi;
 - tutte le altre attività non rientranti nelle precedenti categorie, inclusi prestiti deteriorati, prestiti con vita residua pari o superiore a un anno a favore di istituzioni finanziarie, azioni non quotate in borsa, immobilizzazioni, attività dei fondi pensione, attività immateriali, attività fiscali differite, interessi capitalizzati, attività assicurative, partecipazioni in controllate e titoli in stato di default.
36. La tabella 2 presenta le specifiche tipologie di attività da attribuire a ciascuna categoria e il fattore RSF associato.

Sintesi delle categorie di attività e dei fattori RSF a esse associati		Tabella 2
Fattore RSF	Componenti della categoria RSF	
0%	<ul style="list-style-type: none"> • Monete e banconote • Riserve presso la banca centrale • Prestiti non vincolati con vita residua inferiore ai sei mesi a favore di banche sottoposte a vigilanza prudenziale 	
5%	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di primo livello non vincolate, escluse monete, banconote e riserve presso la banca centrale 	
15%	<ul style="list-style-type: none"> • Attività non vincolate di secondo livello A 	
50%	<ul style="list-style-type: none"> • Attività non vincolate di secondo livello B • HQLA vincolate per un periodo compreso fra sei mesi e meno di un anno • Prestiti con vita residua compresa fra sei mesi e meno di un anno a favore di banche sottoposte a vigilanza prudenziale • Depositi detenuti presso altre istituzioni finanziarie a fini operativi • Tutte le attività non rientranti nelle categorie precedenti con vita residua inferiore a un anno, inclusi i prestiti a favore di istituzioni finanziarie non bancarie, imprese non finanziarie, clientela al dettaglio e di piccole imprese, nonché prestiti a favore di soggetti sovrani, banche centrali ed ESP 	
65%	<ul style="list-style-type: none"> • Mutui residenziali non vincolati con vita residua pari o superiore a un anno e ponderazione di rischio pari o inferiore al 35% • Altri prestiti non vincolati non rientranti nelle precedenti categorie, a esclusione di quelli a favore di istituzioni finanziarie, con vita residua pari o superiore a un anno e ponderazione di rischio pari o inferiore al 35% in base all'approccio standardizzato 	

Sintesi delle categorie di attività e dei fattori RSF a esse associati (cont.)

Tabella 2

85%	<ul style="list-style-type: none"> Altri prestiti non vincolati in bonis, a esclusione di quelli a favore di istituzioni finanziarie, con vita residua pari o superiore a un anno e ponderazioni di rischio superiori al 35% in base all'approccio standardizzato Titoli non vincolati e non in stato di default che non siano classificabili come HQLA, comprese le azioni quotate in borsa Merci negoziate, compreso l'oro
100%	<ul style="list-style-type: none"> Tutte le attività vincolate per un periodo pari o superiore a un anno Derivati attivi al netto dei derivati passivi, laddove i primi siano maggiori dei secondi Tutte le altre attività non comprese nelle precedenti categorie, inclusi prestiti deteriorati, prestiti con vita residua pari o superiore a un anno a favore di istituzioni finanziarie, azioni non quotate in borsa, immobilizzazioni, attività dei fondi pensione, attività immateriali, attività fiscali differite, interessi capitalizzati, attività assicurative, partecipazioni in controllate e titoli in stato di default

Esposizioni fuori bilancio

37. Molte esposizioni potenziali OBS richiedono un finanziamento diretto o immediato modesto ma possono comportare prosciugamenti significativi della liquidità su periodi più lunghi. L'NSFR assegna alle varie attività OBS un fattore RSF al fine di assicurare che le banche dispongano di provvista stabile a fronte delle esposizioni OBS che potrebbero dover essere finanziate su un orizzonte di un anno.

38. In linea con l'LCR, l'NSFR suddivide le esposizioni OBS in categorie basate grosso modo sul tipo di impegno, ossia linea di credito o di liquidità oppure altro obbligo eventuale di finanziamento. La tabella 3 riporta le specifiche tipologie di esposizioni OBS da attribuire a ciascuna categoria OBS e il fattore RSF associato.

Composizione delle categorie fuori bilancio e fattori RSF associati

Tabella 3

Fattore RSF	Categoria RSF
5% della parte al momento inutilizzata	Linee di credito e di liquidità irrevocabili e revocabili a condizione, concesse a clienti di tutte le tipologie
Definito dalle autorità nazionali di vigilanza in base alla situazione specifica della giurisdizione	<p>Altri obblighi eventuali di finanziamento, compresi prodotti e strumenti quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> linee di credito e di liquidità revocabili incondizionatamente; obblighi collegati al credito al commercio (comprese garanzie e lettere di credito); garanzie e lettere di credito non collegate al credito al commercio; obblighi extracontrattuali quali: <ul style="list-style-type: none"> potenziali richieste di riacquisto di titoli di debito propri della banca o dei relativi conduit, società veicolo di investimento mobiliare e altre facilitazioni di finanziamento analoghe; prodotti strutturati per i quali i clienti prevedono una pronta negoziabilità, come le note a tasso modificabile e le note a vista a tasso variabile (variable rate demand note, VRDN); fondi gestiti negoziati allo scopo di mantenere un valore stabile.

Allegato 1

Principali modifiche rispetto alla versione del dicembre 2010

Provvista stabile disponibile (ASF)
<p>Ammissibilità dei depositi operativi</p> <ul style="list-style-type: none">Nella versione del 2010 dell'NSFR i depositi operativi non erano ammessi e avrebbero ricevuto un fattore ASF dello 0% (a eccezione dei depositi operativi provenienti da società non finanziarie); tutti i depositi operativi sono adesso compresi nella categoria associata a un fattore ASF del 50%
<p>Precisazione del trattamento della provvista garantita</p> <ul style="list-style-type: none">Non viene più effettuata alcuna distinzione fra provvista garantita e non garantita per i finanziamenti con scadenza entro un anno forniti dalla clientela di società non finanziarie, che in entrambi i casi ricevono un fattore ASF del 50%; nella versione del 2010 dell'NSFR solo alla provvista non garantita con vita residua inferiore a un anno fornita dalle società non finanziarie era assegnato un fattore ASF del 50%, mentre la corrispondente provvista garantita riceveva un fattore ASF dello 0%
<p>Aumento dei fattori ASF per i depositi stabili senza scadenza e a termine</p> <ul style="list-style-type: none">I depositi "stabili" privi di scadenza e quelli a termine ricevono ora un fattore ASF del 95%, rispetto al 90% applicato nella versione del 2010 dell'NSFRI depositi "meno stabili" privi di scadenza e quelli a termine ricevono ora un fattore ASF del 90%, rispetto all'80% applicato nella versione del 2010 dell'NSFR
<p>Classificazione più dettagliata delle passività con vita residua inferiore a un anno</p> <ul style="list-style-type: none">Ad alcune fonti di provvista con vita residua compresa fra sei mesi e meno di un anno si applica ora un fattore ASF del 50%, a fronte dello 0% applicato nella versione del 2010 dell'NSFR
Provvista stabile obbligatoria (RSF)
<p>Maggiore coerenza con le definizioni di HQLA contenute nell'LCR</p> <ul style="list-style-type: none">Ove applicabile, sono stati inseriti rimandi alle definizioni di attività di primo livello, di secondo livello A e di secondo livello B contenute nello standard sul Liquidity Coverage Ratio (LCR), al fine di assicurare una maggiore coerenza e concordanza fra i due standard; a queste categorie di attività si associano ora fattori RSF indipendenti dalla vita residua
<p>Riduzione dei fattori RSF per i prestiti non vincolati a favore della clientela al dettaglio e di piccole imprese</p> <ul style="list-style-type: none">Ai prestiti non vincolati con vita residua inferiore a un anno a favore della clientela al dettaglio e di piccole imprese non ammessi a ricevere una ponderazione di rischio pari o inferiore al 35% si applicherà un fattore RSF più basso, del 50%, rispetto all'85% previsto dalla versione del 2010 dell'NSFR
<p>Aumento dei fattori RSF per i prestiti a favore di istituzioni finanziarie non bancarie e per i titoli diversi dalle HQLA</p> <ul style="list-style-type: none">La versione del 2010 dell'NSFR non prevedeva alcuna provvista stabile a fronte dei prestiti non rinnovabili a favore di istituzioni finanziarie non bancarie e dei titoli diversi dalle HQLA aventi una vita residua inferiore a un anno; questi prestiti e titoli, tuttavia, sono ora associati a un fattore RSF del 50%
<p>Classificazione più dettagliata e riduzione dei fattori RSF per alcune attività diverse dalle HQLA</p> <ul style="list-style-type: none">Alcune attività aventi titolo a ponderazioni di rischio superiori al 35% in base all'approccio standardizzato di Basilea 2, compresi i prestiti in bonis non vincolati con vita residua pari o superiore a un anno, i titoli non vincolati diversi da HQLA e non in stato di default, le merci negoziate e le azioni quotate in borsa, sono stati trasferiti dalla categoria associata a un fattore RSF del 100% prevista dalla versione del 2010 dell'NSFR a una categoria associata a un fattore dell'85%
<p>Aumento del fattore RSF per le HQLA vincolate per un periodo compreso fra sei mesi e meno di un anno</p> <ul style="list-style-type: none">Le HQLA vincolate per un periodo compreso fra sei mesi e meno di un anno, che nella versione del 2010 dell'NSFR erano trattate alla stregua di attività non vincolate, ricevono ora un fattore RSF del 50%
<p>Aumento del fattore RSF per i prestiti interbancari con vita residua compresa fra sei mesi e meno di un anno</p> <ul style="list-style-type: none">Ai prestiti interbancari con vita residua compresa fra sei mesi e meno di un anno vengono ora applicati un fattore RSF del 50% (rispetto allo 0% nella versione del 2010 dell'NSFR) e un trattamento simmetrico dal lato della provvista, con l'assegnazione di un fattore ASF del 50% alla raccolta interbancaria con vita residua compresa fra sei mesi e meno di un anno